

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2187

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CARLOTTO, MAZZOLA, RIZ, TRIGLIA,  
BOGGIO, LEONARDI, DIANA, VETTORI, BONALUMI, NERI,  
FABRIS, GIANOTTI, GALLO, PAGANI e MICOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1990

Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei  
territori montani nelle stagioni invernali 1988-1989  
e 1989-1990

ONOREVOLI SENATORI. - Parlando di calamità naturale, occorre fare una premessa generale: per definizione la calamità è un evento straordinario che arreca danni a cose o a persone, coinvolgendo nelle conseguenze negative, una generalità di persone.

Ma non esiste una definizione legislativa di calamità naturale: le norme legislative emanate elencano, in maniera discontinua alcune fra le più frequenti ipotesi di calamità, come alluvioni, movimenti franosi interessanti l'abitato, epidemie, sismi, mareggiate, inquinamento del mare, siccità ed emergenza idrica.

Dalla casistica elencata, risulta chiaro che almeno due ipotesi, la siccità e l'emer-

genza idrica, sono le conseguenze dirette di un evento, mai verificatosi in termini così costanti e ripetitivi come quello verificatosi durante le due ultime stagioni invernali: il mancato innevamento che, in inverno, è l'equivalente della siccità estiva.

Se, pertanto, per due «effetti» è stato riconosciuto il carattere di calamità naturale, non si può disconoscere che per la «causa» di questi effetti, spetti, anche, il carattere di calamità naturale.

D'altra parte, non esistendo, come già detto, una definizione legislativa della calamità naturale, viene richiesto, ogni volta, alla valutazione discrezionale del Governo e del Parlamento il riconoscimento, come

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

calamità, dell'evento straordinario che arreca danni a cose o a persone.

Nel nostro caso, il mancato innevamento di due stagioni invernali consecutive c'è stato; i danni ci sono stati e molti rilevanti

ed irreversibili sono quelli all'economia turistica montana.

Per i motivi dianzi indicati chiediamo l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per far fronte ai necessari interventi in favore del territorio montano e delle persone, imprese ed enti danneggiati dal mancato innevamento della stagione invernale 1988-1989 e 1989-1990, è autorizzata la complessiva spesa di lire 500 miliardi per il biennio 1990-1991.

## Art. 2.

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le comunità montane interessate comunicano al Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalla calamità di cui all'articolo 1.

2. Entro i successivi trenta giorni, il CIPE, dedotta la somma di cui all'articolo 4, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede alla individuazione, nell'ambito della somma di cui all'articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.

## Art. 3.

1. In favore delle imprese che esercitano impianti a fune in territorio montano, delle imprese turistiche, ricettive, commerciali e artigiane, ubicate nei territori colpiti dalla calamità naturale del mancato innevamento, può essere concesso entro i limiti complessivi di trecento milioni, a carico del fondo di cui allo articolo 1, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta del reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per l'anno 1986 (dichiarazio-

ne dei redditi del maggio 1987) o, se più favorevole, al reddito dichiarato per l'anno 1987 (dichiarazione dei redditi del maggio 1988).

#### Art. 4.

1. In favore degli enti pubblici territoriali o delle società che esercitano impianti a fune in territorio montano la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino all'ammontare di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per l'adeguamento o potenziamento degli impianti di trasporto a fune o per gli impianti di innevamento artificiale che si pongano in funzioni di complementarità agli impianti di risalita. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, è posto a carico del fondo stanziato al precedente articolo 1.

2. I relativi progetti sono approvati dalle Regioni, anche, in deroga alle previsioni di strumenti urbanistici comunali o in assenza degli stessi.

3. I fondi stanziati dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, recante il rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi, dovranno essere destinati prioritariamente, per il 75 per cento del loro ammontare, alle Regioni colpite dal mancato innevamento.

4. Le Regioni interessate, nell'ambito delle quote assegnate, finanzieranno, prioritariamente, i progetti presentati dagli enti pubblici territoriali, sedi di impianti di trasporto a fune.

5. A finanziamento avvenuto e nei limiti delle assegnazioni, gli enti pubblici territoriali di cui al comma 3 dovranno revisionare i progetti in modo da assicurare impianti integrativi o alternativi degli impianti di trasporto a fune dislocati sul territorio.

#### Art. 5.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1 sono riconosciute a favore delle imprese di gestione degli impianti di trasporto a fune, turistiche, ricettive, commerciali e artigiani

del territorio colpito dal mancato innevamento, la fiscalizzazione degli oneri sociali e il trattamento di integrazione salariale per il personale dipendente.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del turismo e dello spettacolo, determina con apposito decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 1.

#### Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.